



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA IN N. 3 LOTTI PER LA FORNITURA, CON LE MODALITÀ DELL'ACCORDO QUADRO, DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE A STAMPA EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE, MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE IN QUALSIASI FORMATO EDITE DA CASE EDITRICI STRANIERE E PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE IN ABBONAMENTO E RELATIVI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA.

LOTTO n. 1

MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE A STAMPA O SU SUPPORTO ANALOGICO/DIGITALE (CD-ROM, DVD) EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E RELATIVI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, DURATA 48 MESI. PERIODO DAL 22 SETTEMBRE 2025 AL 21 SETTEMBRE 2029

CIG BAE69A362



Sommario

I. Premessa.....	3
II. Definizioni.....	3
III. Struttura organizzativa.....	3
PARTE I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE	4
1. Oggetto dell'appalto.....	4
2. Documenti del contratto.....	4
3. Durata e importo dell'Accordo Quadro.....	4
4. Revisione dei prezzi	5
5. Fatturazione e pagamenti.....	6
5.1 Corrispettivi.....	6
5.2 Modalità di fatturazione	6
5.3 Pagamenti	7
6. Penali.....	8
7. Forza Maggiore.....	9
8. Personale addetto e sicurezza.....	9
9. Subappalto.....	10
10. Divieto di cessione del contratto	11
11. Risoluzione del contratto	11
12. Recesso.....	11
13. Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato.....	12
14. Obblighi a carico dell'impresa.....	12
15. Garanzia per evizione e vizi.....	13
16. Garanzie definitive	13
17. Certificato di regolare esecuzione.....	14
18. Tutela della privacy e trattamento dei dati	14
19. Controversie e foro competente.....	15
PARTE II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE	15
20. Descrizione delle forniture	15
21. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione delle forniture – servizi richiesti.....	15
21.1 Preventivi.....	15
21.2 Ordini.....	15



21.3	Consegna	16
21.4	Sostituzione gratuita.....	16
21.5	Fornitura occasionale di materiale di difficile reperimento, esaurito, usato o d'antiquariato 16	
21.6	Servizio di assistenza cliente	16



I. Premessa

L'Appalto ha per oggetto un Accordo Quadro suddiviso in 3 lotti divisi per categoria di fornitura, da stipularsi ciascuno con un unico operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii – Codice dei contratti pubblici.

Il presente capitolato disciplina il Lotto 1 relativo alla fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche a stampa o su supporto analogico/digitale (CD-ROM, DVD) editte da case editrici italiane e dei servizi gestionali connessi.

L'Accordo Quadro, pertanto, regola gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno stipulati con l'Appaltatore selezionato nell'ambito della procedura aperta per lotto di partecipazione durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo.

II. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale e in tutti gli atti di gara si intende per

- **“Stazione Appaltante” “Ateneo” “Amministrazione” “Università”**: l'Ente che indice la gara, ovvero l'Università degli Studi dell'Insubria;
- **“Appaltatore”, “Operatore Economico (O.E.)” “Affidatario” “Ditta” “Fornitore” o “Impresa”**: La ditta o impresa aggiudicataria della fornitura di ciascun lotto;
- **“ISBN”**: *International Standard Book Number* è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore;
- **“Libri”**: monografie a carattere scientifico e/o didattico a stampa o su supporto analogico/digitale (CD-ROM, DVD);
- **“Monografie”**: vedi “Libri”;
- **“Unità ordinanti (U.O.)”** le singole strutture accademiche autorizzate ad impegnare la spesa e quindi abilitate a effettuare ordini di fornitura.
- **“Decorrenze”**: se non diversamente specificato tutti i termini indicati nel presente capitolato si intendono come giorni naturali e consecutivi.

III. Struttura organizzativa

Il Sistema bibliotecario di Ateneo gestisce le risorse bibliografiche e documentali in forma cartacea o elettronica o ad accesso aperto e i sistemi informativi e informatici strumentali all'erogazione dei servizi bibliotecari. Organizza e gestisce le biblioteche e i servizi bibliotecari. Progetta ed eroga attività formative destinate agli utenti. Provvede all'acquisizione del materiale bibliografico e documentale di interesse generale dell'Ateneo assicurando l'accessibilità del materiale acquisito e dei relativi metadati.

All'Area Servizi bibliotecari e documentali afferiscono le biblioteche di Economia e Medicina e Scienze a Varese e quelle di Giurisprudenza e scienze umane e Scienze a Como che curano gli acquisti e la catalogazione bibliografica per lo sviluppo delle rispettive collezioni. Il Servizio Biblioteche gestisce il budget e coordina le attività di backoffice delle biblioteche.

Gli Uffici Servizi Generali e Logistici di Varese e Como, afferenti all'Area risorse immobiliari e strumentali - Servizio tecnico, e l'Ufficio Sicurezza e sostenibilità, afferente all'Unità di staff della Direzione Generale, gestiscono il budget e processano gli acquisti di libri destinati alle esigenze specifiche dell'Amministrazione Centrale.



PARTE I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, con le modalità dell'Accordo Quadro, di monografie scientifiche e/o didattiche a stampa o su supporto analogico/digitale (CD-ROM, DVD) editate da case editrici italiane, e relativi servizi gestionali connessi, per le esigenze delle strutture dell'Università degli Studi dell'Insubria, LOTTO 1 - come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale

La varietà e specificità delle U.O. dell'Ateneo comporta che il reperimento delle monografie scientifiche non sia limitato ai canali di distribuzione tradizionali. Occasionalmente le U.O. necessitano di monografie/libri: editi da case editrici di piccole dimensioni; pubblicati da University Press, Istituti di ricerca, Enti scientifici pubblici e privati; oppure non reperibili nei canali di distribuzione tradizionali (ad es. libri antichi o edizioni fuori commercio).

2. Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

3. Durata e importo dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 48 mesi a decorrere dal 22 settembre 2025 e, comunque, non oltre l'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.

L'Appaltatore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto, fornendo i materiali non consegnati ma ordinati in corso di esecuzione del contratto.

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro posto a base di gara è pari a € 176.470,00 IVA esclusa (IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633).

Non sono previsti né costi della sicurezza non soggetti a ribasso né costi della manodopera non soggetti a ribasso, trattandosi di fornitura senza posa in opera come previsto dall'art 108 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

L'importo a base d'asta è stato determinato in ragione del fabbisogno stimato per il mantenimento e lo sviluppo delle collezioni di materiale bibliografico acquisite dalle biblioteche a supporto dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo e del fabbisogno stimato dalle altre strutture partecipanti alla procedura per soddisfare le specifiche esigenze degli uffici dell'Amministrazione Centrale, anche tenendo conto dei dati storici per prestazioni di forniture analoghe e della rimodulazione dei servizi



già intervenuti o previsti. Le opere su supporto analogico o digitale (CD-ROM, DVD) ne costituiscono una parte marginale, stimata inferiore al 3% dell'ammontare totale.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

Non potendo definire sin dall'origine le effettive dimensioni di utilizzo del servizio, il contratto stipulato dall'Università a favore dell'Impresa aggiudicataria non comporta l'impegno dell'Ateneo all'acquisto dell'intero ammontare, ma definisce le condizioni di fornitura e l'importo massimo del contratto nonché i termini e le condizioni di esecuzione dei servizi.

All'operatore economico si richiede pertanto una quotazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara che verrà applicata al prezzo di copertina o di listino ufficiale stabilito dall'Editore per le forniture oggetto dell'accordo, senza vincolo per la stazione appaltante di realizzare l'importo complessivo delle transazioni indicate. Successivamente e per tutta la durata del contratto l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare le forniture secondo le quantità indicate negli ordini specifici, nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall'Accordo Quadro.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo delle forniture, e indica il valore massimo degli ordinativi di fornitura che potranno essere richiesti dall'Ateneo nel periodo di vigenza del presente accordo quadro senza vincolo all'acquisto dell'intero ammontare di fornitura.

Si precisa che a prescindere dalla percentuale di ribasso/provvigione offerta dall'aggiudicatario in sede di gara (che verrà applicata al prezzo di copertina o di listino ufficiale stabilito dall'Editore) l'importo dell'accordo quadro **per il lotto 2** sarà in ogni caso pari a: complessivi € 176.470,00 (**centosettantaseimilaquattrocentosettanta/00**) oltre IVA ove dovuta.

I singoli contratti attuativi (ordinativi) affideranno, di volta in volta, le forniture del materiale sulla base delle necessità individuate da ciascuna struttura ordinante.

4. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione dell'Appalto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi accessori superiore al 5% (ad esclusione del prezzo del materiale bibliografico), su richiesta del Fornitore, le percentuali di sconto determinate in sede di gara sono aggiornate, nella misura dell'80% della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione delle percentuali di commissione la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat [0951] *Libri* disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

I nuovi prezzi saranno applicati alle forniture erogate successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura dell'80 per cento della variazione medesima, alle parti di fornitura consegnate successivamente alla definizione della revisione.

5. Fatturazione e pagamenti

5.1 Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono determinati dal prezzo di copertina delle pubblicazioni o, in mancanza, dal prezzo di catalogo editoriale, espresso in euro, ridotto della percentuale di sconto offerto.

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri derivanti all'impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti (ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e i servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente capitolato, può essere richiesto dal Fornitore all'Ateneo per imballaggio, spedizione, cambio o altro.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 – Revisione dei prezzi, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Si precisa inoltre che alla fornitura occasionale di opere di difficile reperimento, esaurite, usate o d'antiquariato descritta all'articolo 21.5 verranno applicate le condizioni economiche concordate caso per caso con l'UO, previa emissione di preventivo.

5.2 Modalità di fatturazione

I volumi dovranno essere consegnati accompagnati da documento di trasporto datato e numerato e **gli importi dovuti saranno liquidati con fatture mensili posticipate.**

La fatturazione dovrà essere effettuata in euro e cumulativa per più titoli riconducibili al medesimo codice identificativo dell'ordine attribuito dal sistema contabile dell'Università (ID_DG).

Le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il CIG e i riferimenti interni forniti dalla U.O. e specificare per ogni singolo titolo:

- il codice Numero di Ordine "POL"-(PO LINE) presente negli elenchi dei titoli ordinati
- il Codice budget "IDDG" presente negli elenchi dei titoli ordinati
- gli estremi del documento di trasporto
- breve descrizione bibliografica
- ISBN
- numero di copie per ciascun titolo
- prezzo di fornitura espresso in euro



- tasso di sconto
- importo totale per titolo espresso in euro al netto dello sconto.

5.3 Pagamenti

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile Unico di Progetto del Contratto attuativo e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it:

NOME DELLA STRUTTURA CHE EFFETTUA L'ORDINE	CODICE UNIVOCO UFFICIO/STRUTTURA PER FATTURA ELETTRONICA
Area Servizi bibliotecari e documentali. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Biblioteca di Economia, Biblioteca di Giurisprudenza e scienze umane, Biblioteca di Medicina e Scienze Varese, Biblioteca di Scienze	G6ECD2
Area Risorse immobiliari e strumentali. Ufficio Servizi generali e logistici - Como	7PLP8B
Area Risorse immobiliari e strumentali. Ufficio Servizi generali e logistici - Varese	7PLP8B
Direzione Generale. Ufficio Sicurezza e sostenibilità	9JFCYV

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG DERIVATO), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IIVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno

essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualevolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del contratto attuativo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura verrà applicata una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale al giorno per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto ai tempi di consegna fissati al successivo art. **21.3**;
- b) in caso di ritardo nella sostituzione della fornitura non conforme alle caratteristiche previste, verrà applicata una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale al giorno per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto ai tempi di sostituzione fissati al successivo art. **21.4**;



- c) in caso di mancato invio dei preventivi di spesa alle U.O. entro i termini fissati al successivo art. **21.1**, potrà essere applicata una penale in misura giornaliera pari ad 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di applicare le penalità, anche cumulativamente, nei seguenti casi, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- d) per la mancata consegna al piano delle monografie cartacee verrà applicata una penale pari a 10 € per singola fornitura.
- e) 1,8% (uno virgola otto per cento) dell'ammontare netto contrattuale dell'Accordo Quadro in caso di reiterata emissione di bolle di consegna/DDT ovvero fatture non conformi a quanto richiesto (N.B. per "reiterata emissione" si intende il ripetersi dell'emissione nel medesimo anno solare di più di 10 bolle e/o fatture prive di uno o più degli elementi fondamentali indicati dall'Ateneo dopo che questa mancanza sia stata segnalata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dopo che sia stato concesso un tempo congruo per l'adeguamento di detti documenti);
- f) 2,8% (due virgola otto per cento) dell'ammontare netto contrattuale dell'Accordo Quadro nel caso in cui per oltre il 30% degli ordini evasi in un anno si verifichi, senza giustificato motivo, la consegna del materiale oltre i 20 giorni previsti (N.B. i tempi di consegna dovranno essere oggettivamente rilevati attraverso report prodotti dal sistema gestionale del fornitore o attraverso report prodotti dalla stazione appaltante e riscontrabili dal fornitore).

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile Unico dell'Accordo Quadro, su segnalazione del RUP del Contratto attuativo, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

7. Forza Maggiore

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa di forza maggiore in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, del Fornitore e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all'applicazione di penali in capo al Fornitore.

In ogni caso l'Amministrazione non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore della mancata fornitura.

8. Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene



del lavoro o da quello indicato in offerta, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, all'avvio della fornitura e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto alla fornitura, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli costi per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

9. Subappalto

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall'Università, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II (I requisiti di ordine generale) del Titolo IV (I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti) della Parte V (Dello svolgimento delle procedure) del Libro II (dell'appalto), ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma



11 del D. Lgs. 36/2023.

10. Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

11. Risoluzione del contratto

Si applica l'art 122 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico di Progetto/ DEC entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Progetto valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- applicazione delle penali, di cui all'art. 6, in misura superiore al 10%.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, verrà disposta la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

12. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,

decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della medesima. Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

13. Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile, come previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

14. Obblighi a carico dell'impresa

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- erogare la fornitura e i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato. Il contraente non può introdurre varianti ai servizi oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell'Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l'Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento della fornitura di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

15. Garanzia per evizione e vizi

Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile, dall'evizione e dai vizi dei materiali venduti.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l'accertamento dei requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.

Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quelli richiesti nell'elenco allegato e/o non idonei all'uso cui sono destinati, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.

L'aggiudicatario potrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna e il termine previsto per la sua sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per il ritardo nell'adempimento dell'aggiudicazione.

16. Garanzie definitive

Prima della stipula dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo quadro e del risarcimento di danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 2% (due per cento) dell'importo contrattuale. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Considerato che la fornitura prevede fatturazione successiva alla consegna del bene, si ritiene che il rischio di inadempimento sia sufficientemente garantito dalla cauzione definitiva dell'Accordo quadro e che sia pertanto opportuno non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti a valere sull'accordo quadro, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del codice

La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola



condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

17. Certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 38 dell'allegato II.14 al Codice, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

18. Tutela della privacy e trattamento dei dati

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.



L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

19. Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

PARTE II – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

20. Descrizione delle forniture

Il presente accordo quadro riguarda la consegna di monografie scientifiche e/o didattiche sia di carattere monografico, sia di pubblicazioni o collane in pubblicazione in formato a stampa o su supporto analogico/digitale (CD-ROM, DVD) edite da case editrici italiane fatta in base a ordini inviati nel corso di validità della fornitura dalle Unità Ordinanti dell'Ateneo.

21. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione delle forniture – servizi richiesti

21.1 Preventivi

Fornitura di preventivi di spesa: i preventivi, necessari a comunicare alle unità ordinanti il prezzo di vendita, dovranno essere inviati entro **7 (sette)** giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte dell'Unità ordinante. Nel caso in cui il fornitore disponga di un sistema gestionale *on line*, qualora il preventivo di spesa venga richiesto attraverso il sistema gestionale del Fornitore, tale preventivo deve poter essere prodotto immediatamente dal sistema;

21.2 Ordini

Ricezione degli ordini in formato elettronico e in modalità telematica secondo **almeno una** di queste modalità:

- a) Ricezione degli ordini via *e-mail* (elenchi di ordini prodotti su file in formato txt o xls);
- b) Inserimento da parte delle Unità Ordinanti delle richieste di fornitura direttamente sul sito del fornitore;

- c) Ricezione ordini e invio fatture (in aggiunta alla trasmissione tramite Servizio di Interscambio delle fatture secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55) in formato *eancom* attraverso il servizio EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR) se reso disponibile dal fornitore.

21.3 Consegna

Consegna dei volumi a mezzo corriere o a mano presso la specifica Unità Ordinante (**consegna al piano**) in pacchi corredati da bolla di accompagnamento (DDT) relativa al materiale contenuto.

La bolla dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, tutti gli elementi utili a verificare la correttezza della fornitura e in particolare: numero d'ordine, titolo e altri elementi bibliografici utili ad individuare la pubblicazione; e, per ogni titolo: prezzo di listino; prezzo al netto dello sconto, IVA, se dovuta.

La consegna dei volumi deve avvenire entro **20** (venti) giorni dalla data di invio degli ordini.

Entro i termini previsti per la consegna del materiale il fornitore dovrà comunicare all'UO l'eventuale **impossibilità di consegnare** nei tempi prescritti. La comunicazione dovrà contenere la motivazione del ritardo e fissare il nuovo termine di consegna entro il quale l'OE si impegna a consegnare il volume. La singola UO potrà accettare o rifiutare tale termine. Nel caso in cui tale informazione non pervenga la UO si riserva di applicare le penali previste dal Contratto.

Nel caso di rifiuto l'ordine verrà annullato sia dal fornitore sia dalla UO.

Comunicazione tempestiva, entro **2** (due) giorni dal realizzarsi dell'evento, in caso di eventuali difficoltà subentrante nella consegna per reperimento materiale di difficile reperimento, esaurito, usato o d'antiquariato, con conseguente attribuzione all'ordine dello status di "difficile reperimento".

L'unità ordinante ha facoltà di cancellare l'ordine dandone comunicazione scritta al fornitore, oppure di richiedere la fornitura occasionale come descritto nel successivo articolo 21.5.

21.4 Sostituzione gratuita

Sostituzione gratuita di eventuali volumi danneggiati o difettosi e di materiali pervenuti inesatti o non conformi all'ordine entro **20** (venti) giorni dalla comunicazione del difetto/danno/non conformità;

21.5 Fornitura occasionale di materiale di difficile reperimento, esaurito, usato o d'antiquariato

Per la fornitura di materiali di difficile reperimento, esaurito, usato o d'antiquariato, anche a seguito di comunicazione del fornitore, l'unità ordinante ha facoltà di cancellare l'ordine dandone comunicazione scritta al fornitore oppure di chiedere un preventivo che dovrà essere fornito con le modalità descritte all'art. **21.1**. I preventivi per i materiali di difficile reperimento, esauriti, usati o d'antiquariato saranno valutati caso per caso con riserva d'acquisto da parte delle U.O.

Si stima che l'eventuale ricorso alla fornitura occasionale possa incidere per un 8% (otto per cento) circa del complessivo importo contrattuale.

21.6 Servizio di assistenza cliente

Comunicazioni con la unità ordinante fatte a mezzo posta elettronica, telefono e /o sistemi di messaggistica istantanea (es. *Skype*, *Teams* etc.) nonché, esclusivamente per le comunicazioni formali, a mezzo PEC, tramite un referente della fornitura nominato dal fornitore, in grado di parlare e scrivere correttamente in lingua italiana, a conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, e munito dei necessari poteri per l'esecuzione della fornitura e dei servizi collegati.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lotto 1. Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche a stampa o su supporto analogico/digitale (cd-rom, dvd) editate da case editrici italiane e relativi servizi gestionali connessi, durata 48 mesi. periodo dal 22 settembre 2025 al 21 settembre 2029. CIG BAE69A362

In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula dei contratti attuativi, a suo totale carico e onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Referente della fornitura per conto del contraente), il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'Ateneo all'atto della sottoscrizione del contratto.